

EMERGENZA COVID 19 – VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

Innanzitutto va detto che, allo stato attuale, è possibile svolgere attività motoria, nella quale va ricompresa anche la semplice passeggiata, perché deve essere considerata destinata a soddisfare elementari esigenze di vita e quindi dovuta a uno stato di necessità. Essa va svolta tuttavia, sempre rispettando le prescritte cautele quali la distanza minima di un metro dalle altre persone, e all'interno della propria area abitativa, di modo che risulta vietato il ciclismo sportivo, tranne per la categoria di atleti autorizzata dai decreti che si sono succeduti.

E' consentito l'uso della bicicletta per gli spostamenti autorizzati: ad esempio per recarsi al lavoro o per andare a fare la spesa. Va comunque precisato che la spesa deve essere effettuata nei negozi più vicini al luogo di residenza o di domicilio.

Se si violano le disposizioni della normativa emanata per l'emergenza sanitaria in atto, sicuramente si commette il reato previsto dall'art. 650 del codice penale. E' prevista una sanzione alternativa: o l'ammenda fino ad € 206 o l'arresto fino a tre mesi. Si tratta di un reato poco perseguito, perché di solito la sua commissione non riguarda comportamenti di rilievo e le Procure giustamente dedicano il loro impegno per reati di maggiore gravità. Si tratta poi di un reato che può essere sanzionato, come si è ricordato, anche solo con una pena pecuniaria e potrebbe addirittura essere estinto con il pagamento di un'oblazione corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda. Si ha tuttavia ragione di ritenere che la gravità della situazione che ha determinato l'emanazione della normativa della cui violazione si sta discutendo indurrà i giudici ad essere tutt'altro che clementi e a orientarsi verso l'applicazione della sanzione detentiva.

Nel caso in cui violi il dovere di autoisolamento colui che è colpito dal contagio, anche in modo asintomatico, è stato ipotizzato il delitto colposo di epidemia previsto dall'art. 452 del codice penale che prevede una pena da uno a cinque anni di reclusione.

Per quanto riguarda infine la falsa compilazione delle autocertificazioni, sembra sia da escludere il reato che di solito si configura in questi casi, ossia quello previsto dall'art. 438 del codice penale punito con una pena fino a due anni di reclusione. E' infatti difficile qualificare come attestazione penalmente valutabile la dichiarazione perché non può ritenersi che essa sia finalizzata a provare la verità dei fatti esposti.